

CCXXXIX.

1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO

SOMMARIO. *Petizioni. — Svolgimento della interrogazione del deputato Vachelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sulla personalità giuridica delle società di mutuo soccorso — Risposta del ministro. — Il deputato Meyer svolge una sua interrogazione al ministro di agricoltura e commercio relativa all'ordine dato di sospendere i lavori della nuova Borsa di Livorno e sullo scioglimento della Camera di commercio di quella città — Risposta del ministro di agricoltura e commercio, Majorana-Calatabiano — Il deputato Meyer replica brevemente. — Discussione del disegno di legge per la leva militare dei giovani nati nel 1859 — Il deputato Avezzana esorta il ministro della guerra di provvedere alle istituzioni dei tiri a segno — Il presidente del Consiglio, Depretis, risponde brevemente alle osservazioni del deputato Avezzana — Si approvano i due articoli di questo disegno di legge. — Presentazione di un disegno di legge per riparazioni a stabilimenti marittimi. — Discussione del disegno di legge sull'ossario sul Gianicolo — È approvato senza discussione. — Discussione del disegno di legge per il cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati del Debito pubblico — Il ministro delle finanze, Magliani, parla sopra economie da farsi nel cambio sopra indicato — Il deputato Sanguinetti Adolfo, relatore, si dichiara, in nome della Commissione, soddisfatto delle considerazioni fatte dal ministro, facendo sul proposito stesso delle economie qualche osservazione — Il deputato Sella parla per fare alcune raccomandazioni e proposte circa il cambio dei titoli nell'intervallo decennale — Risposta del ministro delle finanze, colla quale si mostra favorevole alla proposta fatta — Osservazioni su questo proposito del deputato Sanguinetti Adolfo, relatore — Il deputato Sella parla per presentare un ordine del giorno — L'ordine del giorno proposto dal deputato Sella è approvato — Si approvano i tre articoli di cui si compone la proposta di legge. — Si passa alla discussione del disegno di legge per modificazione della legge 8 giugno 1873 sulle decime ex-feudali delle provincie napoletane e siciliane, già approvato e modificato dal Senato — Considerazioni del deputato Brunetti contro il disegno di legge presentato.*

La seduta ha principio alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Mariotti dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata antimeridiana il quale è approvato; quindi del seguente sunto di petizioni:

2195. Il municipio di Riva esprime il voto che la linea ferroviaria Roverbella-Peschiera venga classificata in terza categoria.

2196. Il Consiglio comunale di Burgio, provincia di Girgenti, fa voti perchè venga estesa ai sindaci la franchigia postale per la corrispondenza ufficiale.

2197. Secches Achille, dopo aver ricorso infruttuosamente al Governo si rivolge alla Camera per ottenere il rimborso di tassa per ricchezza mobile, di cui assevera essere stato indebitamente gravato.

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di famiglia: Guarini, di giorni 10; Martini 10; Incontri 30, Chigi 30.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO VACHELLI CIRCA LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazione del deputato Pericoli Pietro al ministro dell'istruzione pubblica sopra alcuni fatti recentemente avvenuti nell'Università di Roma.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

L'onorevole Pericoli non essendo presente, svolgerà la sua interrogazione in un'altra tornata da destinarsi.

La seconda interrogazione all'ordine del giorno è quella del deputato Vachelli al ministro di agricoltura, industria e commercio, così formulata:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio circa la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso. »

L'onorevole Vachelli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

VACHELLI. La mia interrogazione riguarda tanta parte del popolo italiano, che merita tutta la nostra simpatia, così per l'opera prestata nell'epopea del nostro risorgimento, come per quella che con calma operosa dona continua a gradualmente risolvere, per le nobili vie della previdenza e del risparmio, la questione sociale, da noi troppo dimenticata.

All'ombra delle libertà assicurate dalle nostre istituzioni, si sono costituite le fide società di mutuo soccorso; ed oramai si contano a più e più centinaia, annoverano a centinaia di migliaia i loro soci, ed hanno accumulato parecchi milioni di capitale.

Scrittori ed uomini politici a gara confortano della loro adesione, delle loro lodi codeste società; eppure, o signori, malgrado tutto questo favore, dopo venti anni dacchè è costituito il regno d'Italia, non abbiamo ancora riconosciuti i diritti civili a queste società degli operai. Ed è un danno grave, poichè solleva delle contestazioni, e pone in dubbio l'effetto di qualsiasi disposizione a loro favore che venga fatta per testamento, o per altre disposizioni di ultima volontà: è un grave danno perchè le espone al pericolo di continue frodi, le obbliga a cercare per vie indirette e malsicure, la custodia dei loro patrimoni.

Credo che noi dobbiamo prontamente riparare a questo stato di cose; l'indugiare sarebbe anche una grave imprevidenza politica; noi dobbiamo fare una legge che riconosca la personalità giuridica di queste società operaie che agevoli la loro costituzione secondo i sani criteri della scienza. Non vorrà contrastarlo l'attuale Ministero ove siede l'onorevole Depretis antico fautore di queste società, le quali, furono, sarei quasi per dire, un primo amore della sua vita politica; non vorrà contrastarlo l'attuale amministrazione in cui vedo l'onorevole Maiorana-Calatabiano, che ebbe l'onore di presentare pel primo un disegno di legge su questa materia.

Veramente dissento alquanto dalle idee che erano state accolte in quella prima proposta. Ne dissento

per la minuta ingerenza che con esso si voleva assumere dal Governo nell'andamento delle società operaie; ne dissento perchè allo scopo di patrocinare la migliore costituzione di quelle società si voleva un Consiglio che siedesse accanto al Ministero, e così da Roma vigilasse e dirigesse la formazione di queste società. Amico del decentramento, amo di vederlo attuato nella legge relativa alle società di mutuo soccorso; e, sia per ciò che concerne la loro costituzione, sia per ciò che riguarda il loro andamento, amo che l'azione pubblica possa esplicarsi, senza uscire dall'ambito della provincia. Dissento anche dal disegno di legge perchè vedo mancarvi una parte importantissima, quello che Cavour chiamava il compimento necessario degl'istituti di previdenza. Intendo accennare alla Cassa delle pensioni per la vecchiaia.

Io penso che la Cassa delle pensioni per la vecchiaia, quale esiste nella Francia e nel Belgio sia il migliore e più pratico mezzo di sciogliere tutte quelle questioni che si agitano circa il modo di ottenere dalle società operaie promesse corrispondenti ai mezzi di cui effettivamente possono disporre.

Questa istituzione di una Cassa di vecchiaia ha già una storia nel Parlamento italiano; esiste anzi una legge del 1859 che doveva applicarsi nel Piemonte; poi nel 1877 il Mancardi presentò una proposta di sua iniziativa. Il 1877 fu un anno favorevole per le istituzioni popolari perchè almeno qualche studio s'incominciò a fare sulle condizioni delle società di mutuo soccorso; e vi furono dei Congressi regionali che se ne occuparono, ed uno col carattere di un vero Congresso nazionale che ebbe luogo a Bologna. E noi dovremo tenere conto delle discussioni che si sono fatte tanto nei Congressi regionali come in quello di Bologna.

Ma poi di questo argomento, poco per volta, non se ne è più parlato; i progetti che si trovavano pendenti avanti al Parlamento, alla chiusura della Sessione, andarono perduti negli archivi della Camera.

Signori, or fa un mese, credendo di farmi interprete dei desiderii di molte società operaie, stimai che fosse tempo di rompere il silenzio.

Prego pertanto la Camera di rivolgere su quest'argomento la sua attenzione, e l'onorevole ministro di manifestare quali sieno le sue intenzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA-CALATABIANO, *ministro d'agricoltura e commercio*. Come ha ricordato l'onorevole Vachelli, nel 1877 e precisamente il 9 giugno, io ebbi l'onore di presentare il progetto di legge sulla personalità giuridica delle società di previdenza. Il momento in cui fu presentato non ne rese possibile

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

nemmeno lo studio negli uffici; però la stagione non andò perduta; imperocchè se ne sia impossessata la stampa, e nel Congresso di Bologna, al quale ha testè accennato l'onorevole Vachelli, il progetto fu fatto materia di studio, di critica, e, sotto alcuni riguardi, trovò buona accoglienza.

La stampa ed il Congresso veramente mi attribuirono una responsabilità poco meno che intenzionale. Ma ebbi già a esporre più mesi fa nell'altro ramo del Parlamento, a proposito di un'interrogazione simile a quella che mi ha mosso l'onorevole Vachelli, fatta dall'onorevole senatore Pepoli, ebbi a esporre la storia dei fatti che precesse la presentazione del progetto.

Ero sollecitato, nonchè da domande, da voti perfino del Parlamento, perchè una buona volta la materia della personalità giuridica delle società di mutuo soccorso, si disciplinasse per legge. Io aveva ripreso gli studi che erano stati iniziati sotto i miei predecessori.

La Commissione consultiva per gli istituti di previdenza, ai cui lavori non potei prendere tutta la parte che avrei desiderato, formolò il progetto; vi apportai qualche lieve modificazione, ma non volli intaccare nelle sue parti precipue il concetto deliberato dalla Commissione.

Sicuro che in quella stagione non si sarebbe fatta la discussione, mirai a far tesoro delle manifestazioni della pubblica opinione, pronto ad apportare perfino notevoli mutamenti al disegno di legge. Forse taluno potrà pensare che avrei fatto meglio a non presentarlo affatto; ma se giudichiamo dai risultati, io non mi pento di ciò che feci. Però è bene che noti l'onorevole Vachelli, e lo noti pure la Camera, che qualsiasi progetto è sempre un'opera complessa nella quale, sotto alcuni riguardi, c'è la parte propria del ministro; egli assume la responsabilità della parte non sua, e provvisoriamente adottata; ma un progetto è pur sempre l'inizio dello studio concreto di una legge, lungo il quale studio a tutti, e più ai ministri, è fatto obbligo di tener conto di tutte le opinioni, perchè si scelga infine la formola più rispondente ai sani principii e alle contingenze.

Dopo queste dichiarazioni fatte con tutta franchezza, voglio sperare che l'onorevole Vachelli non insista nelle sue raccomandazioni intorno ai criteri; imperocchè, sia pel fatto che io medesimo non mi sono trovato totalmente contento del progetto presentato nel 1877, sia per quello delle manifestazioni e dei voti che seguirono la presentazione del progetto, sia per gli altri studi che io stesso ho ripreso, io non potrei assumere la difesa di tutti i

concetti del disegno del 1877; i quali certamente subiranno notevoli modificazioni, non che nella legge che sarà per farsi, ma nel nuovo progetto che spero sarò in grado di presentare fra non molti giorni.

Veniamo ora alle cagioni del ritardo di quella presentazione. Il 1878 non mi riguarda. Conosce l'onorevole Vachelli la peregrinazione degli uffici e delle competenze del Ministero di agricoltura e commercio lungo il periodo della sua abolizione; dell'anno accennato, benchè negli ultimi mesi il Ministero sia stato ricostituito c'era da far poco conto.

Però, appena ho avuto l'onore di ritornare al Ministero, io mi sono dato cura di riprendere gli studi sul grave tema; e poichè dovevansi nel Ministero compilare le tavole statistiche di malattia per avere basi ragionevoli nel formulare la legge, non potei, come sarebbe stato mio pensiero, prontamente convocare la Commissione consultiva. Il che però feci più tardi, rinnovandola in parte, e vi chiamai anche taluno dei più autorevoli che presero parte al Congresso di Bologna. Nondimeno le mie speranze di portare a termine il lavoro nel febbraio o nel marzo andarono frustrate. Del resto conosce l'onorevole Vachelli e conosce la Camera che in fatto di Commissioni si avvera il detto che l'uomo propone e Dio dispone; nè in aprile e nemmeno in maggio mi fu dato di poter avere il progetto da presentare al Parlamento. Una delle ultime cause del ritardo è stato il flagello delle inondazioni; perchè, giusto quando si era prossimi al termine dei lavori, alcuni membri chiamati sul luogo del disastro resero necessario alla Commissione un altro differimento. Spero, nondimeno, che questo mese di giugno non trascorra senza che io abbia presentato il disegno di legge tanto giustamente atteso dall'onorevole Vachelli, e lo riconosco anch'io, dal paese.

Mi auguro che la mia risposta possa aver soddisfatto l'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vachelli per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del ministro.

VACHELLI. Prendo atto della dichiarazione del ministro, che solleciterà la presentazione di questo disegno di legge entro il corrente giugno, e sono quindi soddisfatto.

PRESIDENTE. La interrogazione è esaurita.

Ora l'ordine del giorno recherebbe una terza interrogazione del deputato Muratori al ministro di agricoltura e commercio sull'andamento delle Camere di commercio.

L'onorevole Muratori è nell'aula? (No) Non essendo presente, anche questa interrogazione sarà svolta in un'altra tornata da destinarsi.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MEYER AL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER LA NUOVA BORSA DI LIVORNO.

MEYER. Io aveva presentato una domanda d'interrogazione all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che se l'onorevole ministro acconsente io sarei disposto a svolgere fin d'ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Meyer infatti aveva presentato la seguente interrogazione al ministro di agricoltura e commercio :

« Il sottoscritto desidera di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sull'ordinata sospensione dei lavori della nuova Borsa di Livorno, e sul conseguente scioglimento della Camera di commercio di quella città. »

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io sono agli ordini della Camera; anche in questo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Meyer sarebbe pronto a svolgere la sua interrogazione?

MEYER. Io sono disposto.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera acconsente, si potrebbe svolgere subito.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, do facoltà di parlare all'onorevole Meyer.

MEYER. Desidero innanzitutto di dichiarare che, a muovere la presente interrogazione, non sono spinto da nessun sentimento avverso all'onorevole ministro, per il quale anzi nutro sincera stima, sapendolo amico della libertà e rispettoso dei diritti dei cittadini.

Mio malgrado per altro non posso tacere, sul grave fatto della dimissione della Camera di commercio di Livorno, avvenuta in seguito ad una lettera dell'onorevole ministro, la quale, mi dispiace dirlo, ho riscontrata eccessivamente severa, inopportuna, insomma tale da costringere quella Camera di commercio a dare le dimissioni. È bene chiarire questa situazione di cose che si fa sempre più oscura e che conturba l'animo dei cittadini, dividendoli in due partiti fra loro in lotta. Se questo stato di agitazione può essere giovevole prima che le urne abbiano pronunziato il loro verdetto, bisogna procurare di evitare questo medesimo stato di agitazione dopo, acciocchè non venga meno la necessaria serenità negli amministratori.

A maggiore dilucidazione della questione è necessario fare un po' di storia, ma sarò brevissimo.

Le diverse Camere di commercio che si sono succedute a Livorno da più anni, hanno sempre con lodevole zelo dimostrato di curare gli interessi commerciali e l'incremento industriale della città, provando così, meglio coi fatti che colle parole, l'utilità dell'istituzione delle Camere di commercio.

Non sempre con eguale zelo hanno gli elettori adempiuto al loro dovere, talmente che abbiamo qualche volta veduto far parte della Camera di commercio cittadini con pochissimi voti; nelle ultime elezioni però gli elettori animati da un insolito fervore accorsero numerosi alle urne.

Ho voluto constatare ciò perchè da questo fatto deriva la naturale conseguenza che l'ultima Camera di commercio, ora dimissionaria, meglio di ogni altra poteva rappresentare gli interessi generali del commercio.

Infatti, nella lista vittoriosa erano rappresentati, si può dire, tutti gli interessi industriali e commerciali, ed erano anche rappresentati i diversi partiti, perchè, pur troppo, oggigiorno la politica entra anche nei corpi amministrativi, ma nel caso presente con effetto dannoso, inquantochè la passione politica ha portato lo scioglimento della Camera di commercio.

Per esigenze di interessi privati o per altre non conosciute ragioni molti degli eletti della Camera di commercio rassegnarono le loro dimissioni, ma siccome allorchè si verificano dei posti vacanti nella Camera di commercio, questi posti sono coperti da coloro che dopo gli eletti hanno riportato maggior numero di voti, così per una strana combinazione abbiamo veduto restare completamente vittoriosi quelli a cui si voleva contendere anche in parte la vittoria.

La Camera così costituita, non preoccupandosi degli attacchi non sempre aperti degli avversari, si diè cura di corrispondere degnamente al proprio ufficio, e fra le altre cose, pose il suo studio a realizzare delle ragguardevoli economie, parti delle quali dovevano risultare da riforme da introdursi nella Borsa di commercio. Io voglio conservarmi imparziale, per non pregiudicare la questione; non posso quindi dar ragione alla Camera di commercio di aver preso da principio la risoluzione di sopprimere affatto la Borsa di commercio, per quanto essa si credesse autorizzata a ciò, inquantochè, per vecchia consuetudine in Livorno le transazioni commerciali e bancarie si compiono in locali privati, mentre nel locale della Borsa si trattano operazioni che poco riguardano il commercio.

Tale proponimento però fu cosa momentanea,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

perchè con miglior consiglio, anzichè sopprimere la Borsa, la Camera di commercio deliberò di traslocarla in altro locale pure di sua proprietà, proponendosi anche in tal modo di conseguire delle rilevanti economie.

Il locale prescelto dalla Camera di commercio mi sembra sotto ogni rapporto convenientissimo, perchè è il locale occupato per l'innanzi dalla Banca Toscana, sezione di Livorno, ed è attiguo alle stanze dei pubblici pagamenti ed alla residenza della stessa Camera di commercio. Come vede, onorevole ministro, in un solo locale si possono riunire e Camera di commercio e stanza dei pagamenti e Borsa; mentre l'altro locale che attualmente è occupato dalla Borsa di commercio, potrebbe essere in altro modo utilizzato.

A questo traslocamento, si sono opposti gli avversari della Camera di commercio, non risparmiando alcuna fatica; essi fecero pervenire delle petizioni al ministro d'agricoltura e commercio, inviaron Commissioni a perorare la loro causa qui a Roma, giunsero fino a notificare ad ogni singolo componente la Camera di commercio una protesta giudiziale per danni immaginari, che dovevano derivare per il fatto del traslocamento.

È vero che anche dalla parte della Camera di commercio si cercò di giustificare il proprio operato, inviando presso l'onorevole ministro una Commissione, mentre molti cittadini apposero la loro firma ad una dichiarazione onorevole per gli egregi cittadini che componevano la Camera di commercio.

L'operato della Camera di commercio, legittima rappresentante degli interessi commerciali della città di Livorno, non poteva in nessun modo essere impugnato, perchè la legge del 1862 dice che le Borse di commercio dipendono dalle Camere, le quali ne provvedono le spese, ma di più il regolamento delle Camere di commercio approvato con decreto 4 febbraio 1872, dice tassativamente che il locale per le Borse è assegnato dalle Camere di commercio.

E nemmeno può dirsi che la Camera di commercio non fosse animata da spirito conciliativo, perchè essa, e credo anche in seguito a concerti presi col ministro, indugiò molto ad ultimare i lavori. Ed è appunto per questi lavori che si fece un gran gridare, volendo mettere in contraddizione la Camera di commercio poichè si diceva che mentre voleva fare delle economie si ingolfava invece in un mare di pazze spese; e tanto alte furono queste grida, che giunsero pure agli orecchi dell'onorevole ministro, il quale preoccupandosi di questo fatto, non so con quanta ragione, scrisse alla Camera di commercio di Livorno ordinando la sospensione dei lavori, come

se l'ultimazione dei lavori potesse portare la rovina finanziaria della Camera di commercio, oppure potesse impedire qualsiasi conciliazione.

Ma per mostrare precisamente se la Camera di commercio, aveva o no ragione di dare la dimissione, a me basterà di leggere un brano della lettera in data dell'11 giugno corrente scritta dalla prefettura di Livorno al presidente della Camera di commercio, la quale dice riguardo ai lavori:

« Non dubito che la signoria vostra illustrissima aderirà all'invito che io le faccio a nome del suddato ministro, e che la Camera, mediante la di lei efficace parola e la comunicazione della presente, non mancherà di deliberare l'assoluta sospensione dei lavori di cui è caso, aspettando anzitutto le ministeriali risoluzioni. »

Ora io dico: come potevano, i componenti della Camera di commercio, sottostare ad un ordine così perentorio di sospendere i lavori, facendo dipendere il loro operato dalla risoluzione ministeriale, in cosa che assolutamente era di loro competenza? Ne venne naturalmente la dimissione della Camera di commercio. Si comprende che allorchè si ha da difendere una cattiva causa, si cerca di avere i più abili avvocati, ed anche di darsi molto moto, come han fatto gli avversari della Camera di commercio; ma quello che duole è di vedere spesso volte appoggiare una cattiva causa da coloro medesimi che dovrebbero avversarla. È quasi a dirsi che ciò sia avvenuto nella questione della quale forse troppo lungamente ho intrattenuto la Camera, ed è ormai tempo di por fine al mio dire, cosa che io faccio esternando la speranza, che esposte le cose conforme alla verità, l'onorevole ministro vorrà adoperarsi acciocchè la Camera di commercio ritiri le date dimissioni; ed io spero che fin da questo momento, egli vorrà darmi una soddisfacente risposta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ringrazio l'onorevole Meyer delle gentili parole che ha rivolte in principio del suo discorso al mio indirizzo; e voglio sperare che con la risposta che sono per dargli, io possa conciliarmi anche la sua adesione.

I fatti esposti dall'onorevole Meyer sono in massima esattissimi, senonchè egli tollererà che io li svolga alquanto differentemente, perchè dallo svolgimento che ad essi darò si possa conoscere, come non solo sia stato un diritto, ma come sia stato veramente un dovere assoluto del Ministero il mandare quella lettera che ha dato luogo alle dimissioni della Camera di commercio di Livorno. Ed è vero che, sebbene in quest'anno, come ha osservato l'onorevole Meyer, gli elettori accorressero all'urna in grandissimo numero, pure il personale della Camera di commercio che ora si è dimesso, non riuscì

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

composto, nella massima parte, di coloro che riscossero i maggiori voti.

Gli elettori accorsi numerosissimi credettero nella loro grande maggioranza d'inviare alla Camera di commercio quelli che riuscirono per i primi ventuno; ma per fatto degli eletti, la Camera, meno pochissimi membri, non fu costituita che di quelli i quali ebbero i minori voti, di guisa che, nella sua maggioranza, essa non è venuta che dalla minoranza degli elettori. Non dirò frattanto che la rappresentanza sia stata meno legale, imperocchè questo Ministero, che attualmente è quasi venuto in sospetto di favore verso il ceto dei reclamanti, fu quello che dispose non si differisse l'insediamento della nuova Camera.

Ma come procedettero le elezioni? Nelle elezioni i candidati si ebbero da 594 a 10 voti ciascuno, e notisi che i candidati arrivano all'enorme numero di 60. Però, fatte le elezioni, che cosa è seguito? Il 2° degli eletti, che riportò 582 voti, il 3° ed il 4° che ne ebbero ciascuno 563, il 5° che ne riportò 552, il 6°, 542, il 7°, 426, si dimisero, restò, oltre al 1°, l'8° che ebbe 381, il 9°, il 10° e l'11° che discendono a 342; però pur si dimise il 12° che ebbe 332, il 13°, 326, il 14°, 307; restò il 15° eletto con 307 voti, il 16° con 291; si dimise il 17° eletto con 277; restò il 18° con 266; si dimise il 19° eletto con 256; restò il 20° con 247, e si dimise il 21° eletto con 241.

Per la surrogazione dei dodici dimissionari, i quali rappresentavano, presi complessivamente, la maggioranza assoluta dei voti dati, si discese al 34°, chè dal 22° al 33°, cioè da chi ebbe 229 voti a chi ne riportò 105, si dimisero tutti, e il candidato che è 34° non riportò che 91 voti, da questo si dovè discendere al 36°, al 40°, al 42°, al 43°, al 44°, al 45°, al 47°, che riportarono tra 90 e soli 20 voti, mentre tutti quelli intermedi e gli ultimi si dimisero.

Cosicchè dei primi 21 membri che avrebbero dovuto comporre la Camera non ne restano accettanti che 9, ed in massima parte di quelli che ebbero minori voti; e di tutti gli altri candidati, cioè degli altri 39, non se ne trovano accettanti che 7, nè di quelli che riportarono maggiori voti. Onde i primi dubbi e reclami contro l'insediamento della Camera la quale fin dalla prima tornata non solo non si sarebbe potuta trovare di fatto nel numero voluto dalla legge, che per Livorno è di 21 membri, ma non era nemmeno possibile che vi si trovasse, perchè fra 60, come ho detto, candidati, solo 16 non rinunciarono.

Voglio sperare frattanto che l'onorevole Meyer, nel suo sentimento di libertà e di giustizia, riconoscerà che ciò che avvenne in Livorno fu un'a-

nomalia. Credo che mai fatto somigliante sia seguito in ordine ad elezione di Camere di commercio. Non di meno il Governo, chiamato all'esame del caso, fece questo raziocinio: se sovrappiungono nei Consigli comunali delle vacanze per dimissioni od altre cause, e malgrado ciò vi resta potenzialmente tanto numero di componenti da costituire la maggioranza assoluta del numero normale, non solo non occorre che i Consigli siano sciolti, ma nemmeno è necessario si provveda alle elezioni straordinarie suppletive; così non vi ha alcuno ostacolo giuridico perchè sia insediata una Camera la quale anche fin dal suo principio non conti che 16 membri, mentre avrebbe dovuto averne 21; i 16 formano sempre una maggioranza assoluta potenziale; e ciò basta perchè la Camera si costituisca, e vada innanzi fino al biennio, quando con la parte che scade può rifarsi la parte di membri non accettante.

D'altro canto la pochezza dei voti riportati da sette fra i sedici superstiti non è un ostacolo in faccia alla legge, la quale appunto dà il diritto della surrogazione del membro mancante a chi gli viene immediatamente dopo, qualunque sia il numero dei voti riportati. In tal guisa si chiariscono i primi dubbi, e non si dà ascolto ai primi reclami. Il Ministero in conseguenza, non solo non osteggia l'insediamento dei sedici come soli componenti la Camera di commercio, ma dispone che non sopravvenendo ulteriori dimissioni, si eseguisse l'insediamento. E così la Camera fu costituita, e si pose in funzione. Nè intorno a ciò fu fatto altro reclamo. Il Governo frattanto riconobbe, e non poteva non riconoscere, la legittimità della Camera di commercio.

Ma che cosa accade alcuni giorni dopo? Quella Camera sorta secondo l'accennato modo, composta di soli 16 membri, dei quali non so quanti fossero quelli che poterono non intervenire nelle sue sedute, chè in seconda convocazione non occorrendo la maggioranza assoluta, si può essere in numero minimo, quella Camera pensò di intraprendere una riforma radicale che sollevò i reclami di grandissima parte del commercio, od almeno del commercio alto e mezzano, delibera cioè, non in forma perfettamente regolare, di partecipare al Governo un voto sulla soppressione della Borsa di commercio.

E qui è bene che io rettifichi un'osservazione dell'onorevole Meyer. Il voto sull'accennata soppressione pende tuttavia presso il Ministero, chè non fu mai revocato. Il Ministero per altro, non è entrato nella questione del locale che per le relazioni alla questione, replico, pendente, della soppressione o conservazione della Borsa. Il Ministero sa che è disposizione testuale del Codice di commercio, non

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

della legge che organizza le Camere di commercio, ma del Codice di commercio, sa che le Borse si istituiscono per decreto reale, e, per ciò stesso, per decreto reale si aboliscono; e sa in conseguenza che, avendo diritto a respingere un voto di abolizione, ha il dovere di impedire che intanto l'abolizione non abbia luogo di fatto.

Ora, che cosa fa la Camera di commercio di Livorno? Dalla sua Commissione di finanza fa studiare il tema dell'abolizione della Borsa per motivi lodevolissimi di economia; delibera con soli 11 membri, tra i quali non è chi ebbe i maggiori voti, e sono sette di quelli scelti per surrogare i rinuncianti, e tra i sette vi hanno membri che riportarono da 34 a 20 voti, delibera trasmettere quel voto al Ministero; ed il presidente della Camera di commercio lo inviò al Ministero con una lettera in questi termini:

« Sul rapporto della sua Commissione di finanza, questa Camera di commercio, nell'adunanza 23 aprile, prendeva ad unanimità la deliberazione che ho l'onore di comunicare colla presente all'E. V.

« La Camera crede che la conclusione a cui è scesa la sua Commissione per le finanze, pronunciandosi per l'opportunità di decretare la chiusura della Borsa di commercio, sia la legittima e necessaria conseguenza degli argomenti che essa svolge nel detto rapporto. Si permette quindi di esprimere la fiducia che la risoluzione dell'E. V. sulla questione che si pregia sottoporle colla deliberazione anzidetta, sia per essere conforme alla detta conclusione. »

È verissimo però che la partecipazione che si dà al Governo, e l'istanza d'accogliere il voto per l'abolizione della Borsa, è esplicita, ma è anche vero che la Camera non deliberava formalmente la soppressione, invece, accettando il voto della Commissione, chiedeva dal Ministero se « essa (la Camera) debba lasciar sussistere uno stato di cose illegale a carico dei contribuenti dell'intera provincia. »

Però, prescindendo dalla divergenza del linguaggio della Camera, da quello del presidente, e prescindendo dalla discutibilità della forma, è incontestabile che il voto di abolizione fu fatto, e fin qui non ha subito alcuna modificazione da parte della Camera di commercio.

In dipendenza di tale voto vengono intanto i reclami del commercio, e principalmente dell'alto commercio di Livorno. In quei reclami si accampa una questione di proprietà. Il Governo è ben lontano dal pronunziarsi su tale pretesa di proprietà, ma è certo che la si solleva fondandola sopra una convenzione tra la Camera di commercio e il demanio, approvata per legge, colla quale fu acquistato il locale

dov'è attualmente la Borsa; e vuolsi che la relativa spesa, nella massima parte, sia stata sostenuta dall'alto commercio, il quale in conseguenza assume che quel locale non possa tramutarsi in cespite d'entrata della Camera di commercio, sia abolendo, sia traslocando la Borsa in altro sito.

Contemporaneamente ai reclami, le notizie che in principio si ebbero da sorgenti ufficiali sono che sarebbe stato appresa con vero rammarico la misura dell'abolizione della Borsa di commercio.

Il Ministero trovava grave quella questione, e tenuto conto anche delle vicende che precessero l'insediamento della Camera, comunicò officiosamente alle diverse Commissioni dell'una e dell'altra parte, che, come ha accennato l'onorevole Meyer, si presentarono al ministro, che la questione sarebbe stata ben ponderata, ed intanto esortava perchè non la si pregiudicasse in alcuna guisa.

Ma la Camera si appigliò al pensiero di tentare il traslocamento della Borsa.

Ora io riconosco coll'onorevole Meyer che l'assegnamento del locale della Borsa, e per ciò, occorrendo, il suo traslocamento, rientra nelle funzioni della Camera di commercio; ma una volta che la Camera di commercio ha fatto voto per l'abolizione della istituzione, e non l'ha ritirato, una volta che pendono dei reclami non soltanto contro quel voto, ma anche in ordine alla proprietà e alla destinazione del locale; una volta che il traslocamento si considerava come una indiretta soppressione della Borsa, poichè pareva che la Camera di commercio, mentre non aveva potuto ottenere un regio decreto, volesse addivenire a questo traslocamento per sopprimere di fatto o pregiudicare l'istituzione, per tutte coteste ragioni era naturale che il contegno della Camera sembrasse al Governo tale da vincolare la sua libertà d'azione, non già intorno al traslocamento, ma intorno all'esistenza o no della istituzione.

In seguito ai buoni uffici (non agli ordini, non alle disposizioni), perchè si smettesse dal proposito di pregiudicare la questione, finchè dal Governo non fosse presa una deliberazione, fuvvi un momento in cui parve che la Camera di commercio si acconciasse a questi consigli.

Però è da notare che al Governo erano pervenute le più esplicite assicurazioni sull'infelicità del locale, di maniera che era fondato il sospetto che col cambiamento del locale si pregiudicasse la istituzione.

A questo proposito io leggerò un brano d'uno dei documenti:

« Astrattamente considerata la cosa sembra in se stesso » (il traslocamento della Borsa) « di lieve

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

momento, ma avuto riflesso alle utili, disadatte e sconvenienti disposizioni del nuovo locale situato in una strada secondaria, ad un mezzanino di fabbrica meschina e alla ristrettezza di sole due stanze, una di piccole dimensioni, e l'altra, sebbene più grande, ma peraltro come la prima di bassa impalcatura, ove agglomerazione di persone non può igienicamente farsi, porta alla pratica conclusione che una tale traslocazione equivale all'abbandono della Borsa, e quindi alla naturale di lei estinzione. »

È verissimo però che, siccome la Camera faceva degli adattamenti, più tardi, e sempre da sorgenti ufficiali, si è messa in dubbio alquanto la rigidità del primo giudizio; ma se havvi divergenza d'apprezzamenti a distanza di qualche mese, non rimane meno provato che il nuovo locale deprezzerà di molto l'istituzione, almeno nel giudizio dei maggiori interessati che hanno fatto i reclami.

Ora, in vista di quanto ho esposto, che rimaneva a fare? Una sola cosa, quella, cioè, di mostrarsi fermi nel principio di conservare intera al Governo la libertà e la responsabilità di accettare o respingere il voto dell'abolizione della Borsa.

La lettera della quale si è doluta la Camera di commercio è in piena armonia con le mie premesse. Quando si è visto che i lavori si affrettavano, di guisa che sarebbero stati fra breve eseguiti, quando, d'altra parte, dai reclamanti si assevera che, per le spese della istituzione della Borsa e l'acquisto dell'edificio, il relativo fondo del 40 per cento di aumento apportato alle tasse pesava su quelle categorie di contribuenti che maggiormente profitano delle Borse, essendone esonerate le classi rappresentate dalla nona alla quattordicesima categoria, anche senza entrare, per ora, nel merito delle opposte opinioni, si constata una collisione fra eletti ed elettori, alimentata dalla lotta dei partiti, alla quale accennava l'onorevole Meyer.

In tale condizione di cose, il dare esecuzione al traslocamento della Borsa non sarebbe stato più un semplice provvedimento di finanza, ma un pregiudizio alla più grave questione, la cui soluzione incombe al Governo. Ed il Ministero, sempre pel motivo del deterioramento materiale che verrebbe alla istituzione della Borsa dal cambiamento di locale, ha fatto richiedere il presidente della Camera, perchè officiasse in guisa i suoi colleghi da indurli alla sospensione dei lavori e del traslocamento.

Del resto se i componenti della Camera avessero voluto far continuare i lavori e compiere il traslocamento sarebbero stati padroni. Ma cotesto fatto di resistenza si sarebbe valutato dal Governo, il

quale avrebbe assunta la responsabilità di procedere allo scioglimento della Camera, oppure all'abolizione della Borsa. Ma, i componenti della Camera hanno giudicato come una mancmissione delle loro competenze l'avvertimento conciliativo del ministro; però è ancor dubbio se, per le circostanze che precessero l'insediamento, gli ostacoli e i reclami incontrati dopo, siano state profferite all'apparire della lettera profettizia: *oh felix culpa*.

E ciò osservo perchè in verità non mi pare che vi sia sufficiente relazione di causa ed effetto, tra l'avvertimento, che del resto rispondeva alle officiose comunicazioni state fatte da tempo, e la risposta che contiene le dimissioni. Quella risposta per altro, ove non contenesse le dimissioni, pella sua forma e pel tenore, basterebbe a dar titolo al Governo di promuovere lo scioglimento della Camera di commercio, il che, replico, fa credere che a ciò, e a non altro mirassero i componenti di essa.

Onde ho il dovere di soggiungere, in risposta all'onorevole Meyer, che lo scioglimento è di già un fatto compiuto. Io sarei stato lietissimo ove, prima di compiere quel doveroso ufficio, la Camera stessa avesse fatto atto di resipiscenza. Ma essa invece pensò informare il Ministero del suo deliberato, inviandogli col bollo del suo ufficio la *Gazzetta Livornese* del 14 giugno, la quale contiene la stampa della lettera del prefetto e la risposta a firma del presidente della Camera, con che si duole di quel Ministero, che non solo era stato benevolo verso la nuova Camera, ma persino indulgente, avendone reso possibile l'insediamento, quando, per le circostanze che lo precessero, avrebbe potuto provocare invece un nuovo scioglimento. Il Ministero è dolente di non aver potuto aiutare la Camera nello svolgimento giovevole del suo mandato, e di aver dovuto di nuovo ricorrere al rimedio dello scioglimento.

La risposta non so se, e fino a qual punto, possa soddisfare l'onorevole Meyer; ma essendo fondata interamente sui fatti e sulla legge, spero che l'interrogante non se ne mostri scontento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meyer per dichiarare se sia o no soddisfatto.

MEYER. La risposta dell'onorevole ministro non può soddisfarmi intieramente; ma dipende anche da una condizione di cose alla quale non voglio contraddire. Solo mi piace di rilevare che tutto quel che ha detto l'onorevole ministro dei componenti la Camera di commercio, se è vero per quello che riguarda le dimissioni date da alcuni, che erano stati eletti con maggior numero di voti e quindi rimpiazzati con altri che seguivano nella lista degli

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

eletti, è pur vero che in molte altre circostanze sonosi veduti nella Camera di commercio cittadini che nelle elezioni avevano riportato un numero ben più meschino di voti e nessuno pensò mai a contestare la legittimità di quella Camera.

Sicchè anche da questo lato, la Camera, anche composta com'era ultimamente, poteva benissimo rappresentare il commercio.

Debbo poi anche osservare che quello che l'onorevole ministro ha detto dei locali non è interamente esatto. Perchè quel locale, come mi sono già espresso, era sede della Banca Toscana. Ora se il medesimo poteva servire decorosamente alla Banca Toscana, si comprende subito come possa anche essere sufficiente per raccogliere quei pochi signori che vanno ad intrattenersi alla Borsa per fare, come ho detto, delle operazioni che poco riguardano il vero commercio; quello voglio dire che dà lavoro alle masse e che suscita la ricchezza.

Circa poi alle spese, il fatto dimostra che la Camera di commercio era realmente parsimoniosa; in quanto che la somma che è stata spesa per ultimare i lavori della Borsa, non ha oltrepassato che di poco le 800 lire. Dunque vede l'onorevole ministro che queste spese non si sono fatte in maniera eccessiva, e coloro che reclamavano sulle medesime, non avevano ragione.

Dopo aver chiarite queste cose, siccome però dopo ciò bisogna che io dichiaro se sono o non sono soddisfatto, per forza bisogna che io mi adatti a dichiararmi soddisfatto, pur dispiacendomi che non vi sia modo di conciliare le cose.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Meyer è così esaurita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LEVA DEI NATI NEL 1859.

PRESIDENTE. Verremo ora alla discussione dei disegni di legge.

Il primo è quello della leva militare sui giovani nati nel 1859. Si dà lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario. (Legge)

« Art. 1. Il contingente di 1ª categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1859 è fissato a sessantacinque mila uomini.

« Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto del 26 luglio 1876, n° 3260 (serie 2ª), il contingente di 1ª categoria, assegnato alle singole provincie della

Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

« Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il contingente di 1ª categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1859 è fissato a sessantacinque mila uomini. »

AVEZZANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare.

AVEZZANA. Ho domandato la facoltà di parlare solamente per eccitare il ministro a fare degli studi, per veder modo se a vece di due categorie non fosse più utile l'adottarne una sola.

Io credo che con alcuni provvedimenti di preliminare istruzione in tutti i comuni della penisola, come sarebbe lo stabilimento di tiri a segno, ove la gioventù potesse iniziare la sua educazione militare, si potrebbe senza dubbio diminuire la ferma a soli due anni e sopprimere la seconda categoria, la quale produce quei disagi ed inconvenienti che ultimamente abbiamo sentito lamentare; si eviterebbe, dico, il danno che si lamenta oggidì di vedere obbligati una gran parte dei nostri contadini ad abbandonare nella stagione estiva i lavori della campagna, nel momento in cui è più che mai necessaria la loro opera, e questo danno si cagiona tutto per lo scopo di impartire ai giovani due o tre mesi d'istruzione militare, che finisce per essere anche insufficiente ad istruirli.

Io raccomando pure all'onorevole ministro di vedere se è possibile, dacchè abbiamo l'obbligatorietà dell'istruzione elementare, d'istruire altresì tutti i giovani che frequentano gli istituti, le scuole, ecc., nei primi elementi dell'arte militare, e di esercitarli nel tiro a segno da stabilirsi, come ho detto, in ogni comune. Per tal modo noi prepareremo un elemento di forza al paese, e il paese, oltre all'aiuto che ne ricava, avrà la soddisfazione di possedere un esercito istruito.

A proposito poi della chiamata di questi giovani sotto le armi, aggiungo ancora che io bramerei che essi fossero chiamati solo per essere istruiti nell'arte della guerra, allo scopo unico di compiere il loro dovere verso il paese, e non per essere sciupati in certi inutili servizi di piazza e come vediamo accadere presentemente.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

Il soldato deve essere istruito, esercitato, per essere posto in grado di difendere strenuamente la patria e farne valere i suoi diritti quando l'occasione lo chiami a ciò fare; ma non deve perdere il tempo, come purtroppo oggidì si osserva, nel prestare servizio di guardia che non toccherebbe all'esercito di fare, come purtroppo li vediamo fare guardia agli istituti di credito e in tanti altri luoghi, che dovrebbero essere sorvegliati dai rispettivi dipendenti.

Io caldamente raccomando all'onorevole ministro le poche cose che ho fin qui accennate; e sono convinto che ne verrà grande beneficio al paese, qualora vengano studiate e applicate con buon criterio e sano giudizio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In assenza del mio onorevole collega il ministro della guerra, risponderò io all'onorevole Avezzana, e gli dirò che delle sue raccomandazioni sarà tenuto conto, e che verrà prossimamente l'occasione di discuterle maturamente.

Il Ministero si è impegnato a presentare una legge sulla gravissima questione della ferma, in occasione del bilancio di prima previsione dell'anno prossimo, cosicchè l'onorevole Avezzana può essere certo che le sue raccomandazioni saranno maturamente studiate.

AVEZZANA. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la facoltà di parlare, metto ai voti l'articolo 1 che rileggo:

« Il contingente di 1ª categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1859 è fissato a sessantacinque mila uomini. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive lo articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto del 26 luglio 1876, n° 3260 (serie 2ª), il contingente di 1ª categoria, assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

« Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

In principio della seduta pomeridiana si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge e gli altri che saranno oggi discussi.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER RIPARAZIONI A STABILIMENTI MARITTIMI.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

FERRACCIÙ, ministro della marina. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge inteso a stanziare i fondi necessari nella somma di lire 1,200,000 per riparare i guasti prodotti dall'uragano del mese di febbraio negli stabilimenti marittimi del primo e del secondo dipartimento. (V. *Stampato*, n° 239.)

Trattandosi di un disegno di legge, che ha evidentemente carattere d'urgenza mi permetto di pregare la Camera a dichiararlo urgente e mandarlo per l'esame alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge per lo stanziamento della somma di 1,200,000 lire, per riparare ai guasti prodotti dall'uragano avvenuto nel mese di febbraio 1879 agli stabilimenti del 1° e del 2° dipartimento marittimo.

Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro domanda che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

L'onorevole ministro inoltre domanda che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione generale del bilancio.

Se non vi sono opposizioni anche questa domanda dell'onorevole ministro s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO CON UNA MODIFICAZIONE, PER UN OSSARIO SUL GIANICOLO PER GLI ITALIANI MORTI IN DIFESA DI ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per un ossario sul Gianicolo per gli italiani morti nella difesa e nella liberazione di Roma negli anni 1849-1870 disegno di legge già approvato, con una modificazione, dal Senato.

Si dà lettura dell'articolo unico.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere che siano raccolte sul Gianicolo, e precisamente

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

là dove fu posta la prima pietra pel monumento, le ossa di coloro che combattendo morirono per la difesa di Roma nel 1849, o profughi, perchè presero parte alla difesa, furono passati per le armi dopo la resa della città, o caddero per la sua liberazione nel 1870. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

AVEZZANA. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare.

AVEZZANA. (*Della Commissione*) La Commissione, per non differire più a lungo l'esecuzione di questo disegno di legge per l'ossario monumentale ai martiri caduti nella difesa di Roma, accetta la variazione di parole che l'altro ramo del Parlamento ha fatta.

PRESIDENTE. Sta bene. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Do lettura dell'articolo unico :

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere che siano raccolte sul Gianicolo, e precisamente là dove fu posta la prima pietra pel monumento, le ossa di coloro che combattendo morirono per la difesa di Roma nel 1849, o profughi, perchè presero parte alla difesa, furono passati per le armi dopo la resa della città, o caddero per la sua liberazione nel 1870. »

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti questo articolo unico.

(È approvato.)

Anche su questo disegno di legge si passerà sul principio della seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER SPESA STRAORDINARIA PER IL SECONDO CAMBIO DECENNALE DELLE CARTELLE AL PORTATORE, DEL DEBITO PUBBLICO CONSOLIDATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento. »

Domando all'onorevole ministro se consenta che si apra la discussione sulla proposta di legge della Commissione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Accetto che la discussione si apra sulla proposta di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Se ne dà lettura.

MELODIA, *segretario.* (*Legge*)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di

1,086,000 lire per la seconda rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento.

« Art. 2. La detta somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro in apposito capitolo colla denominazione: *Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento*, e ripartita in tre esercizi, come segue :

« 1879	L. 400,000
« 1880	» 400,000
« 1881	» 286,000

« Art. 3. Le firme sulle cartelle da emettersi per il periodico cambio decennale, e sulle relative matrici, potranno esservi impresse per mezzo di apposito marchio con fac-simile. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare annunzio alla Camera che la Commissione ha proposto un ordine del giorno del seguente tenore :

« La Camera, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze riguardo alle fatte disposizioni per il trasferimento della direzione generale del Debito pubblico a Roma per il prossimo mese di novembre, passa all'ordine del giorno. »

Domando all'onorevole ministro se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sebbene l'ordine del giorno proposto dalla Commissione non fosse necessario dopo le dichiarazioni da me fatte nel seno della Commissione medesima, pure non ho, come è naturale, nessuna difficoltà di accettarlo.

E poichè ho la parola mi permetto di fare alcune brevi dichiarazioni in ordine alle modificazioni proposte dalla Commissione al progetto ministeriale.

Io ho dichiarato di accettare che la discussione si apra sul progetto della Commissione poichè in fondo accetto la diminuzione di spesa che la Commissione stessa propone. Però ho bisogno di esprimere alcune riserve. Il Ministero aveva proposto per il cambio decennale dei titoli del debito pubblico, l'approvazione alla Camera di una spesa straordinaria di 1,440,000 lire, ripartita in tre esercizi. La Commissione invece propone la spesa di lire 1,086,000, con una riduzione cioè di 354,000 lire. Ora è opportuno fare una breve analisi di questa riduzione. Fa parte di essa primieramente una somma di 60,000 lire che io stesso ho proposto di detrarre dalla dimanda primitiva del Ministero; imperocchè questa economia si farà sostituendo le firme staminate alle firme autografe dei due milioni di cartelle da cambiare. Dunque quanto a questa prima par-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

tita siamo interamente d'accordo Commissione e Ministero.

Vi è una seconda partita; un'economia che si propone di 100,000 lire corrispondente al compenso che fu pagato nel primo cambio alla Banca Nazionale per operare il ritiro e la consegna delle cartelle. Ora io devo dichiarare a questo proposito che mi propongo, secondo il suggerimento della Commissione, di far operare in massima il cambio ed il ritiro delle cartelle per mezzo delle tesorerie del regno, imperocchè oggi il servizio di questi uffici è della intendenza di finanza, è molto più regolare, molto più sistemato e definitivo di quel che fosse la prima volta che si operò il cambio decennale. Ciò nonostante io non assumo un impegno assoluto, potendo benissimo avvenire che vi siano delle tesorerie dove per mancanza di locali, per deficienza di personale o per altre considerazioni d'indole tutt'affatto speciale il Ministero non credesse di assumere la responsabilità di fare operare il cambio come nelle altre tesorerie che sono fornite di mezzi più adatti, e tali da ispirare piena e completa fiducia nell'amministrazione.

In questi casi eccezionali io credo che debba essere riservata al ministro la facoltà di servirsi di mezzi che garantiscano meglio il servizio, e lo mettano al coperto da una grande responsabilità in questa faccenda. Ad ogni modo io accetto in massima, salva la riserva qui espressa, l'economia delle 100,000 lire. Quanto poi alle altre 194,000 lire che costituirebbero la differenza tra la somma proposta dal Ministero e quella proposta dalla Commissione, non vi è che una diversità di apprezzamenti. Per esempio, l'amministrazione calcola che il numero delle cartelle che si debbono tener pronte per fare questa colossale operazione debba essere non minore di 2 milioni, ed il calcolo è fondato sopra elementi molto semplici. 1,800,000 per le cartelle da cambiare, e 200,000 per gli scarti che naturalmente si verificano. Perchè 1,800,000 per le cartelle da cambiare? Perchè nel 1877 il numero delle cartelle in circolazione era 1,676,000; ma bisogna calcolare il maggior numero delle cartelle che si metteranno in circolazione negli anni 1879, 1880, 1881. E siccome la media degli anni precedenti ci mostra che l'aumento ascende a 6,029 per ogni anno, così bisogna aggiungere la somma di 18,088; abbiamo quindi il totale di 1,724,000. Ma si arriva ad 1,800,000 per la previsione di maggiori emissioni di rendita, che occorrerà di fare nel 1880 e nel 1881, alcune state già autorizzate col voto della Camera, per le spese ferroviarie di quest'anno (non parlo degli anni avvenire pei quali si è proposta l'emissione di un titolo speciale) e per il compenso a Firenze, ed altre

derivanti da altre proposte, come quella pel riscatto delle ferrovie romane.

Tenendo conto di queste maggiori emissioni, la somma effettiva di 1,700,000 cartelle si sarebbe elevata nei calcoli dell'amministrazione ad 1,800,000. E vi è poi anche una considerazione più generale, cioè che, se mancassero le cartelle necessarie, sarebbe difficilissimo il potere immediatamente sopperire al difetto, ma se, per avventura, ne avvanzerà una parte, servirà per le operazioni ordinarie nel corso del decennio.

Quanto poi alle 200,000 cartelle per gli scarti, l'amministrazione ha creduto conveniente di fare questa previsione, sia per l'esempio del cambio decennale precedente, sia ancora perchè, dovendo adesso le cartelle avere sei impressioni invece di quattro, naturalmente si prevede una maggiore quantità di scarti.

Vi è poi un'altra differenza: vi è una partita di 40 mila lire per una macchina da comperarsi dalla officina carte-valori. La Commissione non la crede necessaria; l'officina carte-valori la reputa invece indispensabile, perchè il tempo è molto ristretto per compiere il lavoro occorrente. Essendo ristretto il tempo, è necessario operare con un numero maggiore di macchine; anche perchè bisogna adesso fare sei impressioni invece di quattro, come ho accennato dianzi.

Io ho voluto esporre queste brevi considerazioni alla Camera per giustificare il criterio da cui l'amministrazione del Debito pubblico e l'officina carte-valori (amministrazioni, nelle quali dichiaro di avere pienissima fiducia) furono mosse a presentare i loro calcoli estimativi all'approvazione del Ministero: ma ciò non toglie che io accetti la riduzione di somma proposta dalla Commissione. Non ho, è vero, la certezza che questa somma basterà, ma, ad ogni modo, siccome deve essere ripartita in più esercizi, così non ho difficoltà che si riduca lo stanziamento nel modo che la Commissione propone, salvo poi a chiedere quei supplementi che fossero necessari per ogni evenienza, e pel caso che i fatti provino la esattezza delle previsioni che l'amministrazione aveva credute ragionevoli.

Voci dal banco della Commissione. Se sarà necessario.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ad ogni modo prego la Camera di osservare che, mentre il primo cambio decennale dei titoli del debito pubblico importò una spesa di lire 1,554,799, il secondo cambio importerà, secondo i calcoli del Ministero, la spesa di 1,440,000 lire, e secondo i calcoli di previsione della Commissione una maggiore spesa di 1,086,000 lire. Abbiamo dunque una economia molto ragguardevole di fronte

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

alla spesa fatta nel cambio precedente, malgrado l'aumentato numero dei titoli da cambiare. La spesa poi sarà in gran parte compensata mediante la tassa di bollo che si riscuote.

Dopo ciò prego la Camera di volere approvare il disegno di legge, riservandomi, in ogni caso, d'invocare il voto della Camera per quel supplemento che potesse poi occorrere.

SANGUINETTI ADOLFO, *relatore*. Se l'onorevole ministro delle finanze crede di servirsi per qualche provincia ed in via eccezionale della Banca Nazionale o di qualche altro istituto per il materiale cambio delle cartelle, la Commissione, purchè non si eccedano i limiti della spesa da essa proposta, non ha nulla da osservare; in quanto che se da una parte la maggioranza della Commissione ritenne dovesse il cambio farsi per mezzo delle tesorerie, vi fu pure, come d'altronde è dichiarato nella relazione, una minoranza, la quale sostenne precisamente il concetto svolto dall'onorevole ministro delle finanze, che potesse cioè essere conveniente, in qualche caso, di ricorrere al ministero di qualche istituto; e ciò anche nell'interesse dei portatori dei titoli. Ma se l'attuazione del divisamento del ministro delle finanze dovesse aumentare la spesa, allora la maggioranza della Commissione dovrebbe stare salda nei suoi propositi.

Riguardo alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro sui calcoli della Commissione, debbo fare qualche osservazione, specialmente per la spesa relativa alla carta.

La prima osservazione che debbo fare si è che la Commissione non solo ha lasciato un largo margine ma ha compreso nel calcolo anche la spesa per la carta che occorrerà nel decennio per le operazioni ordinarie di tramutamento, di riunione o divisione di titoli. Difatti la spesa per la carta fu calcolata non solo per 2,130,000 fogli, che tanti occorrono per il cambio decennale e per le successive operazioni del decennio, ma per quasi 2,600,000 fogli; sicchè vi è un margine di 450,000 fogli e più.

Aggiungerò poi, in tesi generale, che nel calcolo delle altre spese la Commissione crede d'aver usato una larghezza tale, per cui sia possibile che il cambio si possa fare stando nei limiti della spesa proposta. Noterò ancora a questo riguardo che nel bilancio passivo del Tesoro, al capitolo 55, è stanziata precisamente una somma che si ripete tutti gli anni, di 30,000 lire, la quale concerne le operazioni ordinarie nel corso del decennio, vale a dire, del cambio dei titoli al portatore in certificati nominativi e del cambio di questi in titoli al portatore.

Siccome alla spesa complessiva della carta si fa

fronte cogli stanziamenti del progetto di legge che stiamo discutendo, così le 30,000 lire di stanziamento annuo sono esuberanti e non saranno spese tutte, e quindi l'esuberanza potrà servire alla deficienza che per avventura potesse verificarsi nella spesa prevista dal progetto attuale.

La Commissione poi è d'avviso, se l'amministrazione ritiene assolutamente necessario l'acquisto di una nuova macchina, che alla spesa relativa si possa far fronte nei limiti della spesa da essa proposta. Noi quindi non intendiamo di contraddire alle osservazioni fatte a questo proposito dall'onorevole ministro delle finanze; non intendiamo vincolare la sua libertà d'azione; solo crediamo si possa rimanere nei limiti della spesa che proponiamo. Non entro in altre considerazioni; nella relazione sono ampiamente svolti i concetti della Commissione.

Al ministro incombe la responsabilità di una operazione certo delicata e difficile; ma speriamo che egli, provetto ed accurato amministratore come è, riuscirà a tenere la spesa entro i limiti fissati dalla Commissione. (*Benissimo!*)

SELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Io prendo a parlare per fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze, per la quale spero che poche parole siano sufficienti.

Attualmente il servizio del debito pubblico è organizzato in questo modo: per ciò che riguarda i titoli al portatore, ha luogo la stampa delle cartelle ogni 10 anni. Queste cartelle portano 20 cedole, corrispondenti ai 20 semestri del decennio. Ora si tratta di provvedere al decennio 1881-1891.

Ma quando si deve emettere un titolo durante il decennio, come procede l'amministrazione? L'amministrazione annulla tutte le cedole dei semestri già scaduti nel decennio in corso, e dà un titolo, che non contiene più se non che le cedole relative ai semestri, che debbono ancora decorrere nel decennio medesimo. Cosicchè se attualmente, che siamo alla fine del primo semestre del 1879, io vo al debito pubblico, poniamo, con una cartella al latore di 1000 lire di rendita, per farla convertire in 10 da lire 100, od in 100 da lire 10, od in 200 da lire 5 di rendita, ovvero se vo con un certificato d'iscrizione nominativa perchè sia convertito in una cartella al latore, che fa la direzione generale del debito pubblico? Che fa il Ministero delle finanze? Mi dà delle cartelle, le quali non portano più se non la cedola relativa al secondo semestre del 1879, e quelle dei due semestri del 1880; non so se il 1881 sia incluso o no, ma mi si potrà dare ad ogni modo un

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

titolo con tre cedole soltanto attaccate. Ora, colla spesa di cui si chiede oggi l'autorizzazione, quando saremo al 1881, si farà la rinnovazione decennale non solo dei titoli che sono stati emessi nel 1871, ma anche dei titoli che sono emessi oggi, nel 1879, ed anche dei titoli che sarebbero emessi nel 1880; cosicchè può accadere ad uno di avere un titolo che, poco tempo dopo che lo possiede, dopo tagliatene sole due o tre cedole, debba andare al cambio decennale, con disturbo e spesa pel contribuente, che deve pagare il bollo, ecc., e con disturbo grande pel Governo, disturbo rappresentato dall'entità della spesa.

Perchè far questo? Non si può egli combinare le cose dell'amministrazione in guisa che ogniqualvolta si dà un titolo novello, questo titolo porti 20 cedole semestrali attaccate, di modo che il titolo stesso duri dieci anni? Voi intendete bene che deve essere possibile di combinare qualche cosa di diverso da quello, che esiste oggi nell'amministrazione; e questa prova della possibilità di far ciò ci è anche data da quello che fanno altri Stati. Per esempio, in Francia si danno sempre dei titoli, che hanno il numero di cedole per tanti semestri, o trimestri, quanti sono stabiliti di regola per il cambio; ed allora, quando questo si faccia, si avrà forse un piccolo aumento di spesa annua nel servizio del debito pubblico, perchè vi sarà ogni anno da fare una piccola rinnovazione di titoli, ma non vi sarà più questa grave spesa decennale pel cambio dei titoli, e certamente la somma delle dieci spese annue sarà inferiore alla grave spesa, che oggi abbiamo pel decennio. Giacchè se una parte dei titoli è rimasta inalterata per dieci anni, dagli stati, che la stessa Commissione unisce alla sua relazione, apparisce che il movimento dei titoli durante ciascun anno è abbastanza notevole. E questi titoli, che si vanno spestando, suddividendo, riunendo ogni anno, non hanno una durata di un decennio, ma non hanno che una durata media di un quinquennio. Io mi permetto quindi di fare questa raccomandazione, perchè il servizio del debito pubblico in questa parte sia quindi innanzi combinato in guisa, che quando si dà una cartella al latore in qualunque periodo del decennio, questa cartella porti 20 cedole semestrali; e così non accadrà più l'inconveniente che accade oggi. Io spero che tanto la Commissione, quanto il ministro delle finanze troveranno ragionevole la proposta e non vorranno fare cattivo viso alla raccomandazione, che io mi sono permesso di fare.

MINISTRO DELLE FINANZE. La questione svolta dall'onorevole Sella era stata da me esaminata; ed anche con una certa cura; imperocchè aveva fatta molta impressione nell'animo mio il fatto: che nel

tramutamento che avviene nel corso del decennio delle cartelle si dessero i nuovi titoli colle cedole unicamente dei semestri che rimanevano a decorrenza, non colla serie intera del decennio.

Per verità nella legge non è prescritto che si debba procedere nel modo come pratica oggi l'amministrazione; in altri paesi si segue un sistema diverso, specialmente in Francia. Io sono convinto che il fare una innovazione in questa consuetudine antica dell'amministrazione, possa essere utile e consigliata da buone ragioni. Utile per risparmio di spesa, utile per evitare alla fine del decennio una operazione colossale come questa del rinnovamento totale delle cartelle. Per conseguenza io mi proponevo appunto di compiere gli studi sul modo pratico di attuare questa innovazione, ed era sicuro che si potesse attuare senza inconvenienti per il servizio pubblico.

Ciò posto io sono molto confortato oggi dalla voce autorevole dell'onorevole Sella, e quindi ne prendo maggior forza per far sì che il modo da lui indicato, pel quale non occorre una legge, ma soltanto la modificazione di qualche articolo di regolamento, e che io credo veramente utilissimo al servizio per economia di spesa e di lavoro, possa essere senz'altro adottato.

SANGUINETTI A., relatore. Dirò che la questione sollevata dall'onorevole Sella, come tutte le altre che ci vengono da così autorevole persona, non solo ha la sua ragione di essere, ma è già risolta riguardo ai certificati nominativi, nei quali appunto non esiste il periodico cambio decennale. Perchè quando io domando un certificato nominativo, questo certificato dura per tanti anni quante sono le caselle sulle quali si deve mettere il bollo dell'eseguito pagamento semestrale.

Dirò ancora che è uso dell'amministrazione del debito pubblico, nelle ordinarie operazioni di tramutamento, di dare i nuovi titoli colla decorrenza degli interessi a cominciare dal semestre successivo a quello nel quale i nuovi titoli vengono rilasciati, rilasciando per il semestre in corso speciali assegni di pagamento.

Sicchè nei certificati nominativi non esiste, come dissi, il periodico cambio decennale.

Se lo stesso sistema fosse adottato per i titoli al portatore, il cambio decennale, come giustamente osservava l'onorevole Sella, scemerebbe di alcune centinaia di migliaia di titoli, e si avrebbe un risparmio effettivo di qualche considerazione nella spesa del cambio decennale.

Se per conseguenza l'onorevole Sella vorrà fare una proposta esplicita, per risolvere la questione sollevata, io fin d'ora dichiaro a nome mio, ed au-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

che a nome della Commissione, che non abbiamo difficoltà di accettarla; che, anzi, ben volentieri le daremo il nostro appoggio.

SPROVIERI. (*Della Commissione*) Siamo perfettamente d'accordo.

SELLA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione, dell'appoggio che hanno dato a questa proposta che del resto troppo da sé si raccomanda, perchè occorran ulteriori parole per spiegarla. Però, siccome da una parte la Commissione è così cortese di dichiarare che darebbe il suo suffragio ad un'aggiunta alla legge, la quale dichiarasse la cosa, e dall'altra parte il ministro delle finanze ha dichiarato che questa consuetudine dell'amministrazione del debito pubblico è determinata non da una legge, ma da un articolo di un regolamento, tanto che quest'articolo del regolamento potrebbe essere modificato con decreto reale, mi pare che lo scopo sarebbe raggiunto quando la Camera prendesse atto delle dichiarazioni, che l'onorevole ministro delle finanze ha fatto; ed in questo senso io mi sono permesso di portare al nostro egregio presidente una proposta, che del resto per l'esattezza della redazione niuno meglio dell'onorevole nostro presidente stesso, saprà rettificare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, che provvederà perchè le cartelle al portatore che saranno emesse in qualunque periodo dei futuri decenni portino venti cedole semestrali decorrenti, passa all'ordine del giorno. »

Mi pare che sarebbe più corretto dire: « passa alla discussione della legge. »

SELLA. Accosento a questa modificazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Sella.

SANGUINETTI ADOLFO, *relatore.* La Commissione lo accetta ben volentieri.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla votazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, al quale non si oppone l'onorevole ministro, benchè lo creda forse non necessario.

L'ordine del giorno della Commissione è il seguente:

« La Camera, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze riguardo alle fatte disposizioni per il trasferimento della direzione generale del Debito pubblico a Roma per il prossimo

mesè di novembre, passa alla discussione della legge. »

Lo metto ai voti; chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione degli articoli:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,036,000 per la seconda rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento. »

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti l'articolo primo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. La detta somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero del tesoro in apposito capitolo colla denominazione: *Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento*, e ripartita in tre esercizi, come segue:

1879	L. 400,000
1880	» 400,000
1881	» 286,000

Lo metto ai voti; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 3. Le firme sulle cartelle da emettersi per il periodico cambio decennale, e sulle relative matrici, potranno esservi impresse per mezzo di apposito marchio con fac-simile. »

Lo metto ai voti; chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Anche su questo disegno di legge si passerà alla votazione a scrutinio segreto in principio della seduta pomeridiana.

L'ordine del giorno reca: Modificazioni della legge 8 giugno 1873 sulle decime ex-feudali delle provincie napoletane e siciliane.

Questo disegno di legge fu rimandato dal Senato. Se ne dà lettura.

QUARTIERI, *segretario.* (*Legge*)

Articolo unico.

Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale.

Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere, in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire due.

Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sarà fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziari, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà. Inoltre una copia del giornale sarà affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un'al-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

tra nella cancelleria del tribunale, e l'affissione sarà certificata vera dal sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gl'interessati prendere in qualunque tempo cognizione e senza spesa.

Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza.

Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti avanti ai pretori.

Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul diritto della prestazione, ai termini dell'articolo 14.

Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni; occorrendone più di cinquanta, per le ulteriori fino a cento le tasse anzidette saranno ridotte al quarto, e per tutte le successive al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale, la quale per metà sarà sopportata dal creditore, e per l'altra metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota.

Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge, stipulate per accordo delle parti.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Io per me non ho difficoltà a svolgere le mie idee, ma prego la Camera di riflettere che questo disegno di legge, sebbene piccolo nella sua estensione, ecciterà forse una discussione alquanto viva e da parte mia e da parte dell'onorevole Commissione, e del Ministero, che naturalmente dovrà sostenerlo. All'ora in cui siamo, se le Signorie Loro credono che io parli, parlerò...

Voci. Parli! parli!

BRUNETTI.... se credono che l'ora sia tarda, tanto più che l'ordine del giorno non viene neppure esaurito, io pregherei la Camera di rimandare questa discussione alla prossima seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Andiamo avanti, onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Andiamo pure avanti.

PRESIDENTE. È un disegno di legge che ritorna dal Senato, e che è stato discusso da noi lungamente un'altra volta.

BRUNETTI. Innanzitutto una dichiarazione franca e leale. Io mi sono iscritto contro, ma non per questo è mio intendimento di combattere tutto il disegno di legge nelle singole sue parti.

Io combatto il disegno di legge in una parte che mi pare abbia turbata l'economia di tutta la legge, non pertanto siccome l'articolo della legge è unico, e gli incisi di quest'articolo hanno una naturale connessione tra loro, in modo che non si possono scindere l'uno dall'altro, io ho dovuto iscrivermi contro tutta la proposta di legge, sebbene sia mio intendimento di combatterla in quella sola parte, della quale dirò in appresso, esponendone le ragioni.

Io anzi debbo dichiarare, che ho lodato molto e lodo il disegno di legge quale fu presentato dall'onorevole Conforti, allora ministro di giustizia, e riprodotto poi integralmente ed esattamente dall'attuale ministro di grazia e giustizia, l'onorevole Taiani.

La proposta ministeriale, signori, era sobria, era moderatissima, corretta; essa non era se non una esplicazione logica e naturale dei concetti contenuti nella legge 8 giugno 1873 sulla commutazione ed affrancamento delle decime ex-feudali.

La legge 8 giugno 1873 fu una legge tutta eccezionale. Eccezionale nella sostanza, perchè rese obbligatoria quella commutazione, che per tutti gli altri livelli, censi, canoni era facoltativa; eccezionale nella forma e nei mezzi, inquantochè questa commutazione era stabilita con criteri puramente ed assolutamente eccezionali, non ritenuti in nessun'altra legge, e molto meno nel Codice civile del regno. Eccezionale infine nel procedimento, inquantochè si stabilì un procedimento abbreviato, compendiato, con dispendi diminuiti, in maniera che l'attuazione della legge, o meglio la commutazione delle decime ex-feudali, riusciva pronta, facile, a buon mercato.

Ebbene, che cosa fece il ministro proponente il nuovo schema di legge? Ebbe forse in animo di richiamare le disposizioni della legge 8 giugno 1873 al diritto comune, al disposto del Codice civile, ovvero ebbe in animo e riuscì ad esplicitare quella legge, in modo che il suo progetto diveniva una serie di provvedimenti eccezionali, che erano esplicazione e perfezione di provvedimenti eccezionali contenuti nella legge del 1873?

Certo, signori, basterà leggere il disegno di legge per persuadersene. Il progetto che fu presentato dall'onorevole ministro non era se non che una

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

continuazione ed una esplicazione dei provvedimenti eccezionali contenuti nella legge del 1873.

Diffatti la legge del 1873 aveva derogato all'articolo 146 del Codice di procedura civile ammettendo la citazione per pubblico editto. Ma siccome non si credè sufficiente questo mezzo per muovere il giudizio là dove ci erano centinaia e migliaia di convenuti, dovette introdurre una nuova eccezione, cioè che questo editto fosse in facoltà non del tribunale ma delle parti stesse quante volte il numero dei convenuti eccedesse i 30. E poscia il Senato, e nuovamente il Ministero che ripropone la legge, hanno anche più eccezionalmente trasformata questa facoltà in obbligo. In guisa che oggi la citazione per editto non è una facoltà del tribunale e degli interessati contendenti in giudizio, ma diviene un obbligo a tutti. Per cui non con altro mezzo, non in altra forma se non che con la citazione per editto potrà d'ordinario iniziarsi ed espletarsi il giudizio di commutazione. Così non si credettero sufficienti le disposizioni eccezionali contenute nella legge del 1873 circa la pubblicazione della citazione per editto, inquantochè non si diceva in qual modo questa pubblicazione si facesse. Ebbene, come novella eccezione si è ritenuto che questa pubblicazione non solo non debba farsi per la via ordinaria della *Gazzetta Ufficiale del regno*, ma per minor dispendio alle parti contendenti, si dovesse fare nelle gazzette locali delle provincie. La legge del 1873 non provvedeva al fatto della notificazione della sentenza. Ebbene, in questo disegno di legge si è voluto procedere ancora più innanzi nelle eccezioni, ammettendo che non solamente le citazioni ed i libelli dovessero farsi per editto, ma dovesse farsi anche la notificazione delle sentenze che ne susseguono. Così pure per la tariffa giudiziaria non si è creduto solamente di stare a quello che la legge del 1873 prevede, cioè che fossero in certi casi applicabili le tariffe stabilite innanzi ai pretori, ma ne fece una legge generale per tutti gli atti. Così la legge del 1873 aveva provveduto intorno all'iscrizione ipotecaria da prendersi fra tre anni dalla promulgazione della legge conservando tuttavolta la prelazione ai creditori.

Ora, colla nuova legge si va più innanzi nei provvedimenti eccezionali, ammettendo che questa iscrizione ipotecaria possa prendersi non fra i tre anni dalla promulgazione della legge, ma fra i sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza o degli atti di arbitramento. In ciò vedete, signori, fin dove è spinta l'eccezionalità, dappoichè questo privilegio, questa prelazione ai creditori siccome può benissimo avvenire che l'iscrizione non si prenda per molti e molti anni, perchè per molti e molti anni

può stare che il giudizio di commutazione non sia esaurito, e può non essere esaurito a cagione che il giudizio di commutazione si sospende quando incidentalmente è attraversato da un giudizio intorno al merito ed intorno alla realtà della prestazione, pure quella prelazione o privilegio rimane a favore dei creditori durante sì lungo periodo, malgrado che nessuna iscrizione si fosse accesa nella conservatoria delle ipoteche.

Così parimente si è derogato perfino alle norme comuni del Codice civile del regno, perchè la legge del 1873 diceva che le spese degli atti erano metà a carico dei creditori, metà a carico dei debitori. Ora il Ministero propone, e la Commissione, andando più innanzi nelle vie eccezionali, ha anche ammesso che le spese delle iscrizioni ipotecarie ricadano per metà a carico dei creditori, per metà a carico dei debitori. Dunque, signori, è chiarissimo che il concetto del Ministero proponente era quello di proseguire nei provvedimenti eccezionali ch'io approvo, ch'io lodo, ch'io credo necessari, quando si tratti di fatti e circostanze eccezionali, perchè allora l'eccezionalità non è un atto d'ingiustizia, ma un atto che risponde al vero ed al reale. Ebbene, quando questo progetto veniva presentato alla Camera, cadde un emendamento come un fulmine a ciel sereno.

MASCILLI. Chiedo di parlare.

CHIMIRRI. Chiedo facoltà di parlare.

BRUNETTI. Questo emendamento demoliva l'articolo 4 della legge del 1873, che era un provvedimento eccezionale intorno alla commutazione, perchè quell'articolo 4 prescriveva di prendersi come criterio sussidiario il doppio reddito catastale del fondo quando gli altri criteri mancassero; ed invece di quell'articolo 4 se ne sostituiva uno nuovo, anche col numero 4, che prescriveva come ultimo criterio, non già il doppio reddito imponibile catastale, ma invece il cosiddetto estimo legale, la perizia.

Ora, o signori, quanti anni si era discusso, quanti anni si era lottato per escludere la perizia? Ma credete voi che la legge del 1873 sia stata un parto improvviso, non pensato, una qualche cosa di fantastico creata nell'interesse delle provincie del nord o delle provincie del sud? No, signori; la legge del 1873 era stata il portato di molti anni, il portato di lunghi studi; imperocchè dal 1862 al 1873 vi corsero nientemeno che tre progetti di tre Ministeri diversi, i quali si concordavano sempre nell'escludere la perizia, e vi furono tre relazioni di Commissioni distinte. E qui mi piace ricordare la relazione dell'onorevole Bonghi, il quale scrisse la più dotta relazione forse che abbia egli scritta mai durante la sua vita parlamentare; mi piace pur ricor-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

dare l'onorevole Mazzarella, il quale fece una splendida relazione riassumendo quello che le precedenti Commissioni avevano fatto; mi piace da ultimo ricordare il nome dell'onorevole Cancellieri, il quale scese nei più minuti particolari della legge, con quell'acume e con quell'ingegno che lo distinguono.

MAZZARELLA. Grazie.

BRUNETTI. Ebbene, signori, questa perizia, che era stata combattuta per undici anni, questa perizia, che era stata esclusa nella legge del 1873, venne posta come un emendamento, accettato (e me ne duole molto) dal Ministero, in occasione di una legge, ed in contraddizione dello spirito della legge stessa, dappoichè colla perizia si ritornava al diritto comune ed al Codice civile del regno, mentre il disegno di legge, come ho poc'anzi dimostrato, non aveva per intendimento che di esplicare nuovi provvedimenti eccezionali in espletazione e perfezione della legge del 1873. Ma si è detto...

MAZZARELLA. Signor presidente, i ministri passati e presenti sono più dei deputati.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mazzarella.

Prosegua, onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Ma si è detto: come mai si poteva continuare nel sistema di dar valore a queste prestazioni a mezzo di un criterio incerto, di un criterio disordinato, di un criterio mutabile quali sono gli articoli del catasto? Domando a coloro che preferivano questo giudizio se i catasti furono improvvisati.

I catasti non furono forse il prodotto di accurate perizie ed estimazioni delle terre in continuazione dei rispettivi stati di sezione? Qual vantaggio si ritrae ora dal sostituire un estimò legale ad una nuova perizia, se non quello di sostituire delle perizie nuove a perizie antiche?

Si dice che i catasti rappresentano il valore dei fondi quali erano dal 1809 al 1816 e che oggi il valore dei fondi è aumentato, la rendita ed i prodotti sono diversi, e diverso quindi anche il valore dei prodotti; che perciò è naturale che la prestazione che è una quota parte di questi prodotti debba crescere ed aumentare col valore dei fondi e dei prodotti stessi.

L'obbiezione è seria, ma sono anche più serie le risposte che, non io, ma le precedenti Commissioni ed i precedenti ministri hanno già dato. Non voglio, per non annoiare la Camera, leggere le lunghe pagine delle relazioni delle diverse Commissioni che precedettero la legge del 1873, ma dirò due ragioni che bastano per tutte. La prima ragione è questa: appunto perchè si è creduto che il valore che avevano i fondi dal 1809 al 1816, è aumentato, non si è preso

come criterio il valore imponibile catastale semplice, ma si è preso invece il doppio reddito catastale, anzi le signorie loro ricordano come nel primo progetto del 1864 non si credè neppure necessario di prendere il doppio reddito catastale, reputando bastevole di prendere il reddito più una metà. Però dopo, per conciliare le diverse opinioni che correvano fra i deputati, si stabilì prendere il doppio reddito catastale come quello che precisamente veniva ad eliminare quei difetti che si sospetta nei prezzi e negli estimi fatti nel 1816.

Ma oltre a ciò v'ha una ragione morale. Io domando ai miei onorevoli contraddittori e chiedo all'onorevole Chimirri, il quale mi guarda, nello stesso tempo che lo ringrazio della sua benevola attenzione: è giusto, è equo, è morale che i creditori prendano oggi una prestazione corrispondente al prodotto attuale dei fondi? È giusto, è morale, è equo che i creditori prendano questa parte dai prodotti, i quali si sono aumentati nel loro valore non per le fatiche, non per i sudori dei creditori stessi, ma coi capitali, col lavoro, coi sacrifici dei debitori, i quali da 50 anni lavorano quelle terre a proprie spese, bagnandole dei loro sudori. (*Bravo! Bene!*)

Ebbene, come volete commutare una prestazione in valore pecuniario che oggi sarebbe di mille, rispetto al valore del fondo, ma che ieri sarebbe stato di cento?

Han detto che queste prestazioni non appartengono nè ad antichi feudatari, nè ad antichi vassalli, ma a creditori i quali le hanno comprate, ovvero le hanno, loro malgrado, acquistate mercè espropriazione forzata. E che perciò? Forse una mazza di ferro che percuote, percuote meno se maneggiata dal primo fabbro che l'ha fatta, o da chi l'ha in qualche modo acquistata? Io, o signori, non trovo differenza fra i creditori rapporto ai debitori. Sia che queste prestazioni appartengano ai primitivi, agli aborigeni, sia che appartengano ai concessionari posteriori, le conseguenze non mutano; la percossa è la stessa, il danno è il medesimo ed i creditori profitteranno sempre a mezzo delle perizie. Ma poi, o signori, vi è un'altra cosa. Le ragioni dei precedenti Ministri e delle precedenti Commissioni per escludere le perizie, furono di dare maggiore facilità alle liquidazioni, ed ottenere queste liquidazioni con minore dispendio. È vero, perchè l'una e l'altra cosa si ottenne. Ma l'onorevole ministro nella relazione che precede l'attuale disegno di legge, dice che: « queste ragioni sono famulatorie. » Come? Sono ragioni famulatorie oggi, nell'anno di grazia 1879? E non furono vedute famulatorie da tre Ministri, da tre Commissioni della Camera stessa, la quale votò, e dal Parlamento che accolse il voto

della Camera? Come mai, l'onorevole ministro, che si era accorto che queste ragioni erano famulatorie, non venne allora egli innanzi alla Camera a proporre la revoca dell'articolo 4 della legge del 1873, ed aspettò che un emendamento piovesse da quelli e da questi banchi per accettarlo? Quando le ragioni sono famulatorie, esse sono evidentemente da respingersi; e debbono di conseguenza essere evidenti le ragioni contrarie.

Onde il Ministero aveva l'obbligo di provvedere a quelle ragioni reclamate dal tempo e dal diritto. Ma quelle ragioni, anzichè essere *famulatorie*, come disse l'onorevole Taiani, furono e sono reali e razionali. Conciossiacchè, o signori, le spese delle perizie non sono un fatto immaginario; il tempo che si perde non è un pretesto che si è creato per secondare gli interessi dei debitori.

Le perizie per sè, soprattutto quando versano sopra esteso territorio, diviso tra moltissimi, costano fin troppo e richiedono del tempo; e ne volete una prova? Volete sentire due parole che scrisse l'onorevole Conforti quando presentava questo stesso disegno di legge? Io ve le leggo:

« E valga il vero, in alcuni giudizi il solo atto di citazione costò al creditore più di seimila lire; e se si rifletta ai casi assai frequenti, in cui la citazione, per qualche difetto deve essere rinnovata; alle spese non meno gravi richieste per la notificazione delle sentenze, sia contumaciali (che occorrono spesso in tanta molteplicità di parti), sia definitive; all'importo delle PERIZIE (notatelo, signori, delle *perizie*, fu questo il linguaggio del ministro), e degli altri atti del giudizio; alle spese delle conseguenti iscrizioni ipotecarie e simili; ogauno comprenderà di leggeri quanto siano gravi le condizioni fatte dalla legge ai proprietari, nello stesso tempo che essa impose loro l'obbligo di procedere al giudizio di commutazione. Tant'è che alcuni, i quali avevano già iniziato il giudizio, hanno creduto di doverlo sospendere, per non aggravarsi di spese che, come già si accennava, avrebbero assorbito o interamente o in gran parte il valore stesso del credito. »

E prego la Camera di por mente che quando parlava l'onorevole Conforti non vi erano le perizie che vi saranno se l'attuale disegno di legge verrà a compimento. Dappoichè allora quali perizie si ammettevano nel procedimento giudiziale delle commutazioni? Vi erano le perizie contemplate all'articolo 12 della legge 8 giugno 1873, vale a dire quelle perizie le quali non avevano già per iscopo di misurare, di stimare i terreni ed i loro prodotti, ma solamente di liquidare in danaro a base dei criteri della legge, le prestazioni già determinate da quei

criteri e di porre a base di questi criteri stessi la ripartizione. Chi ha pratica di questi giudizi sa che cosiffatte perizie non erano un lavoro di estimo, ma un lavoro puramente di calcolo e di aritmetica. Ora, se l'onorevole Conforti ha pur notato questo, e quando lo ha notato il Ministero, io debbo ritenere che lo abbia notato per informazioni ricevute dalle provincie e dal procuratore generale e dai procuratori regi; se l'onorevole Conforti, dico, ha notato che queste perizie erano assai costose, ma quanto non saranno costose, di quanto altro tempo non differiranno le commutazioni e egli affrancamenti quando verranno, non già a modo delle vecchie perizie, che erano un semplice calcolo aritmetico, ma vere e nuove perizie che vuole il Ministero proponente, cioè delle perizie che stabiliscono il valore dei fondi loro, dei prodotti e delle aliquote di questi prodotti? Signori, io non voglio dilungarmi su questo argomento.

Io so che cosa si è detto e che si dice sempre intorno a queste prestazioni ex-feudali. Si è detto e si dice che queste prestazioni sono come tutte le altre prestazioni; cioè, come ogni altra proprietà. È vero che la legge del 1806, nell'articolo 12, diceva di conservare le decime, le quinte, le prestazioni ed ogni altra proprietà; ma è vero ancora che in quella legge deferivasi ai tribunali ordinari il giudizio sulla realtà di quei diritti. Invece non molto tempo dopo il giudizio intorno a queste prestazioni non fu lo stesso. Se fossero state ritenute, nel Napoletano e nella Sicilia, come ogni altra proprietà, come le altre prestazioni, le provincie non avrebbero veduto che invece che dai tribunali ordinari, queste prestazioni dovevano essere giudicate da una Commissione speciale ch'ebbe nome ed autorità di Commissione feudale: Commissione composta sì dei primi uomini dell'ex-reame di Napoli, quale un Winspeare, un Ricciardi, un Cuoco, un Raffaelli, ma che non per questo cessava di essere un tribunale speciale.

Ed aggiungete che con un decreto sovrano posteriore le sentenze di questa Commissione non solo erano inappellabili e non soggette a ricorso, ma si dichiarò espressamente avere esse *forza di legge*; ed oggi che parliamo dinanzi ai tribunali, le sentenze di quella Commissione speciale hanno forza di legge. Ebbene, se queste prestazioni ex-feudali fossero state ritenute di natura identica a tutte le altre prestazioni e ad ogni altra proprietà, il Governo non avrebbe creato un tribunale così alto ed eccezionale per decidere le controversie che sorgevano fra i feudatari e quelle che allora si chiamavano università, ed oggi si chiamano comuni. Se quelle prestazioni ex-feudali fossero state ritenute

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

omogenee e, tutte le altre proprietà, noi non avremmo visto il decreto del 20 giugno 1808, nè avremmo visto il regolamento del 17 gennaio 1810 che stabiliva delle norme eccezionali per la commutazione e per la liquidazione.

Nè si dica che anche in quel decreto si ammetteva la perizia; dappoichè, indipendentemente dalla perizia, certo è che vi furono delle norme eccezionali anche nel diritto, onde nel regolamento del 1810 si disse, tra le altre cose, che si ritenevano di origine ex-feudale tutte le prestazioni, qualunque fossero, che erano contenute nel perimetro del territorio di un ex-feudo qualunque. Dunque se il decreto del 20 giugno 1808, ed il regolamento 17 gennaio 1810 stabilirono delle forme eccezionali, dei criteri eccezionali anche riguardo al diritto, noi non possiamo dire che dopo il 1806, e dopo l'articolo 12 della legge del 1806 quelle prestazioni fossero state ritenute come ogni altra proprietà.

Dopo, o signori, vi fu ancora un decreto del 1809, è vero che questo decreto riguardava esclusivamente una provincia.

MELCHIORRE. La sua provincia.

BRUNETTI. Sì, la mia provincia natia, ma io non ho ragione di attenuare i fatti, perchè tutti questi fatti mi sembrano concentrici alle idee che io ho l'onore di svolgere, e me ne appello all'equo animo dell'onorevole mio amico Melchiorre, che mi ha interrotto in questo momento; nella mia patria, io dico, vi erano 42 prestazioni soggette a commutazione, ebbene, un decreto sovrano apposto ridusse per quella provincia ad otto capi i 42 che da prima erano decimabili.

Da quale criterio partì quel decreto sovrano?

Forse dal criterio che doveano riguardarsi come ogni altra proprietà?

Ma la prestazione cadeva sui prodotti, i quali diversificavano per natura fra loro, orzo grano, vini, oli ed altri prodotti, ma non diversificavano per quanto ai rapporti giuridici.

Dunque se il Governo più tardi si permise di ridurre eccezionalmente per una provincia il numero di queste prestazioni, voi non potete più dirmi che siano state ritenute uguali ad ogni altra proprietà.

Signori! parliamoci un po' francamente, ed io vorrei dall'onorevole Melchiorre che mi interrompeva, una risposta categorica, se realmente voi stimate, come avete detto nei vostri discorsi, e come si è detto in questa relazione, se realmente stimate che queste prestazioni siano identiche a tutte le altre prestazioni quanto al loro valore giuridico, se veramente credete che siano da rassomigliare ad ogni altra proprietà; ma perchè allora non abolite addirittura la legge del 1873? Quale necessità di

una legge eccezionale che ha derogato alla procedura civile, che ha derogato al Codice civile del regno, che ha derogato a tutte le leggi precedenti? Perchè non assimilate queste prestazioni ai censi consegnativi, ai censi riservativi, ai canoni che si pagano, sia per ragione di diritti enfiteutici, sia per qualunque altra ragione di dominio diretto, ovvero per pura ragione di credito mobiliare? Fatelo, ma non fate una legge speciale quando volete stabilire il principio che queste siano identiche ad ogni altra proprietà.

A che fare una legge speciale, ovvero perchè non fare una legge universale quando si tratta di crediti e debiti di questa natura fra privati? Potrebbe sì farsi una eccezione, una eccezione sola per rispetto ai crediti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche. Dirò di più: se queste prestazioni debbono ritenersi come qualunque altra proprietà, ma perchè allora voi non ammettete la spesa dell'iscrizione ipotecaria a carico dei soli debitori?

Ma non è risaputo nel diritto comune che il creditore ha diritto di prendere una iscrizione ipotecaria tutta a spese del debitore? E perchè il Senato ha voluto dividere questa spesa fra debitore e creditore? Forse perchè, come diceva l'onorevole Miraglia, la legge obbligatoria ha imposto la commutazione ai creditori ed ai debitori ad un tempo?

Ma questo nulla ha a che fare con la spesa ipotecaria. L'essere obbligatoria anzi che facoltativa la commutazione, non muta i rapporti giuridici fra creditori e debitori. La ragione, adunque, la coscienza, malgrado tutte le osservazioni in contrario, dicono che queste prestazioni avendo una origine ex-feudale, non possono compararsi a tutte le altre proprietà. Codeste prestazioni non furono conservate perchè ritenute identiche ad ogni altra proprietà. Di fatto non seppe decidersi nel 1809 di che specie, di che razza fossero queste prestazioni. La legge del 1806 le confonde per un momento con le altre proprietà, ma la relazione del dottissimo Winspeare, il quale fu l'anima delle Commissioni feudali, c'insegna ben altro, vedete che cosa dice:

« Avendo frugato nelle antiche carte (egli dice), negli antichi titoli, nei cabrei, come quelli appartenenti agli Orsini principi di Taranto, o di Maria D'Enghien contessa di Lecce, e degli altri feudatari dei primissimi tempi, la Commissione ha trovato che esistevano delle prestazioni di origine puramente domenicale ed erano decime quindicennali, ecc., ma ha trovato pure che esistevano altre prestazioni d'origine assolutamente feudale, » sicchè per le prime era stata la sovranità dei proprietari feudali, come disse benissimo l'onorevole Bonghi, per le seconde era stata la pura sovranità feudale

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

del barone, che era una sovranità politica, che aveva stabilito queste prestazioni. Quindi, continuava il Winspeare: « essendosi queste prestazioni domenicali e feudali, barbaramente confuse nel tempo in modo che è impossibile sceverarle e distinguerle, riusciva impossibile alla Commissione feudale di potere assolutamente negare quello che forse non era, ma che poteva essere, cioè la natura di prestazioni domenicali. »

E la legge stessa del 1806, che fu una legge di abolizione dei diritti personali, dei privilegi e di tutto quello che forma l'*jus aduoe l'jus quindenni* e tanti altri diritti personali e di privilegio, non annoierò la Camera a ripetere quella legge del 1806 che ritenne codeste prestazioni come una transazione tra la ragione feudale dei tempi antichi e la ragione moderna della proprietà, come una transazione tra la nuova borghesia estesa e fatta adulta, e la vecchia aristocrazia decrepita, ma non ancora morta.

E forse Giuseppe Napoleone ebbe un concetto altamente politico di accattivarsi da un lato le decadute classi privilegiate, e stendere dall'altro lato una mano amica al popolo risorgente.

Vede dunque la Camera quanto sia sbagliato (lo dico con profondo convincimento) il concetto di vedere assimilare le prestazioni ex-feudali ad ogni altra proprietà; il che ripugna all'origine di queste prestazioni, ripugna alla storia del diritto, ripugna alle disposizioni legislative che si sono succedute dal 1806 fino al 1873. Ripugna anche, o signori, alla coscienza del paese; dappoichè voi avrete veduto questo fenomeno, che nelle nostre rivoluzioni politiche, i contadini, i poco abbienti, non sono mai insorti per prestazioni dovute in regioni enfiteutiche; non sono insorti per livelli, per censi, e neppure per quelli dovuti alla Chiesa; ma sono insorti, e si è dovuto chiedere l'intervento della forza in parecchi feudi per queste decime, e per queste prestazioni ex-feudali. E se non prestate fede a me, oltre che potete saperlo dal ministro dell'interno, il quale nella mia provincia più volte ha dovuto mandare i carabinieri, v'è una pagina della stessa relazione dell'ufficio centrale del Senato che accenna a questo fatto.

Sono due parole me ne sbrigo subito:

« Questa legge (dice l'onorevole Miraglia) fu ispirata da un nobile ed utilissimo scopo, da quello cioè di stabilire l'unione, la pace degli animi in due vaste regioni che erano state travagliate dalla signoria feudale, e di togliere via a un tempo difficoltà e impedimenti alla circolazione della proprietà nel commercio e nelle varie transazioni; giacchè la ripartizione dei prodotti delle terre ex-feudali dasse frequente occasione a disordini, a dissensioni, a litigi,

a risse alle volte sanguinose; come l'aggravio della decima in natura imposta sui terreni fosse di non lieve ostacolo alla loro commerciabilità. »

Ma queste risse sanguinose avvennero forse mai, per censi, per canoni, per decime dovute a corpi morali? Si sentirono mai per censi, per canoni, per decime, per prestazioni di qualunque natura dovuti ai padroni diretti dei domini enfiteutici, o per altri rapporti giuridici? Mai no! Dunque se per queste sole si è ricorso alla forza, ed io deploro questi mezzi, e credo che debbano sempre guardarsi con disprezzo, dappoichè l'uomo deve farsi avanti colla forza del tribunale e non mai col tribunale della forza (*Bravo!*), io però debbo constatare che per così anormali fenomeni qualche cosa vi è nella coscienza del paese che ripugnò da principio a queste prestazioni ex-feudali (*Bene!*) essendochè nella coscienza del paese non sono mai entrate, come non sono mai entrate nella coscienza del legislatore, siccome ogni altra proprietà, siccome ogni altra prestazione, siccome ogni altro diritto. E la coscienza del paese in date occasioni erompe violenta, e parla il linguaggio rozzo del sentimento, che non è men vero e diretto dell'accurato linguaggio del legislatore e del filosofo.

Un'altra osservazione, o signori, ed ho finito. Mi dispiace; debbo dirlo con franchezza; lo dirò rapidamente, non annoierò la Camera, ma nè la Camera, nè il Senato hanno messo a confronto l'articolo 4 abolito coi rimanenti articoli della legge del 1873. Ma, o signori, quando si abolisce un articolo di una legge, e questo articolo presenta un addentellato agli altri articoli che lo susseguono, per lo meno dovete modificare la locuzione degli articoli susseguenti.

Citerò l'articolo 5 della legge del 1873 che non è stato toccato nè dalla Camera, nè dal Senato.

L'articolo 4 stabilisce come criterio il doppio reddito catastale. Però nell'articolo 5 era esposto questo concetto. Siccome il doppio reddito catastale rappresenta tutta la produzione del fondo sulla quale deve prendersi l'aliquota che corrisponde alla prestazione, quando non tutta la produzione del fondo è decimabile, naturalmente il doppio reddito catastale si deve ridurre di tanto, di quanto è la parte non decimabile. E su questo reddito catastale, ridotto così deve prendersi lo decima, la quinta: la duodecima. Ebbene, voi abolite l'articolo 4 e che cosa ne fate dell'articolo 5? Rimane forse lì come muto testimone di un altro articolo che gli era padre e che si vede innanzi defunto? Io non so che cosa potrebbero dire i tribunali vedendosi innanzi una legge coll'articolo 5 il quale è nullo senza

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 16 GIUGNO 1879

l'articolo 4. Eppure non ho veduto che all'articolo 5 si fosse menomamente innovato.

Andiamo innanzi.

Voi avete nell'articolo 7 la forma della citazione. Nella citazione, si è detto, si deve mettere la liquidazione della rendita in danaro e l'indicazione del criterio col quale è fatta. Questo stava bene cogli articoli 4 e precedenti della stessa legge, dappoichè non era possibile di non farsi una liquidazione qualunque perchè in difetto di tutti i criteri vi era il criterio del doppio reddito catastale. Ma io domando, a loro signori, che sono avvocati e giureconsulti e magistrati, la locuzione del comma 6 e del comma 7 di quest'articolo 7, cioè: « la liquidazione della rendita in danaro e l'indicazione del criterio col quale è fatta, nonchè la contraddizione a detta liquidazione prescritta dalla legge fra i 60 giorni, può d'ora innanzi aver più luogo dopo che l'articolo 4 sarà abolito? »

Ma allora non si tratta più di dare una liquidazione a base di criteri determinati. Applicato il nuovo articolo 4 con la perizia, si tratta non di fare una liquidazione, ma di fare un invito perchè si faccia la liquidazione a mezzo di una perizia, e quindi fra i 60 giorni, non cade più in acconcio che questa liquidazione, com'è detto nell'articolo, sia ammessa o contraddetta. Vado ancora avanti. Nell'articolo 12 si parla di una perizia. Notate, signori, che non è la perizia che vuole oggi l'onorevole ministro e vuole la Commissione; no, perchè di quelle perizie non ce n'erano nella legge del 1873: si parla di una perizia che deve aver per iscopo non altro se non che di liquidare in danaro, come già credo essermi espresso poc'anzi: la questione è di farla com'è stabilito dagli articoli 3, 4 e 5.

Ora, una volta che voi abolite l'articolo 4, una volta che sostituite la perizia, di perizie ne avremo due: una perizia che serve all'estimo del fondo col nuovo articolo che voi introducete, ed una altra perizia che è quella contemplata nell'articolo 12. Nel caso che voi sostituiate il nuovo articolo 4,

avrete poi la distribuzione e ripartizione coi criteri stabiliti negli articoli 3, 4 e 5. Ma quale criterio può essere la perizia per la ripartizione? Non sono piuttosto tutti questi articoli assorbiti nell'articolo 4 che oggi si propone?

Non vado più oltre. A me par chiaro che l'economia della legge sia profondamente scossa e turbata, ma mi addolora ancor più che rimanendo gli altri articoli come sono, vi saranno delle antinomie e produrranno dinanzi ai tribunali tali contestazioni e tali litigi, che io non so dove andranno a trovarsi i creditori ed i debitori, ed io non so quando ne usciremo colla liberazione da queste prestazioni feudali, mentre è intendimento del Parlamento nazionale, e di tutti i Ministeri fino dal 1862 che una volta, come disse l'onorevole Bonghi, si debbano « sgombrare dalla terra d'Italia i resti di un passato, che per negligenza, o per mala voglia dei Governi che la ressero, continuano ad impedire il movimento dei commerci e la libertà della terra. »

Io, signori, non ho altro da aggiungere. Dirò che questo interessa poche provincie del napoletano e della Sicilia; è vero che non tutti gli Italiani sono direttamente ed immediatamente interessati in questa legge; ma rammento anche alle provincie del nord che, quando venne la legge per l'abolizione dei vincoli nel Friuli, noi non fummo gli ultimi a sostenerla. (*Bene!*) E domandiamo ora, in nome della fratellanza italiana, il loro appoggio anche quando si tratta di liberare dai vincoli odiosi le provincie del mezzogiorno. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ora la facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Martinotti, ma osservo che ci sono ancora sei oratori iscritti e che l'ora è tarda. Perciò il seguito di questa discussione è rimandato alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta è levata alle 12 35.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.

